



Distretto Scolastico n. 11
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO "MICHELANGELO"

Via N. Straziota, 1 - 70125 - Bari
Tel. Pres. 080/5014889 Tel. Fax 080/5010757 Tel. Segr. 080/5026649
Cod. Fisc. 80016330724 Cod. Mecc. BAMB02200N

E-mail: bamm02200n@istruzione.it Pec: bamm02200n@pec.istruzione.it
E-mail: dirigente@scuolamichelangelo.gov.it Sito web: <http://www.scuolamichelangelo.gov.it>



APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Adottato in conformità alla Circolare Ministeriale 16 aprile 1975 n. 105

Articolo 1 - Programmazione delle attività degli Organi Collegiali

- a. Il Consiglio di Istituto programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzarne un ordinato svolgimento raggruppando a date prestabilite la discussione di argomenti ove vi sia la necessità di adottare decisioni, proposte, pareri.
- b. Ciascun organo collegiale nell'Istituto opera in forma coordinata con gli altri che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie, specie quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ovvero opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Articolo 2 - Disposizioni generali sul funzionamento

- a. Il Segretario del Consiglio di Istituto è designato dal Presidente in carica che lo individua tra gli otto eletti nella componente dei docenti.

Articolo 3 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto

- a. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.
- b. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il Presidente con elezione a scrutinio segreto.
- c. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio ed è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
- d. Il Consiglio di Istituto elegge anche un altro genitore alla carica di Vice Presidente, con le stesse modalità con le quali è eletto il Presidente.
- e. In caso di assenza, ovvero d'impedimento del Presidente, le sue stesse medesime funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
- f. Al Segretario compete l'incarico di redigere il verbale di ogni seduta sull'apposito registro, di apportare rettifiche richieste dagli interessati, curare la trasmissione delle delibere.



Articolo 4 - Costituzione del Consiglio di Istituto

- a. Il consiglio di Istituto è costituito da un massimo di 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, oltre al Dirigente Scolastico, membro di diritto.
- b. I rappresentanti del personale docente sono espressione dei componenti del Collegio dei Docenti; quelli del personale amministrativo e ausiliario dal corrispondente personale in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.
- c. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola ed esperti con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
- d. Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici e coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
- b. Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti rappresentate abbiano espresso la loro rappresentanza.
- c. Tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica escludendosi ogni e qualsiasi relazione di gerarchia.

Articolo 5 - Costituzione della Giunta Esecutiva

- a. Il Consiglio di Istituto elegge nel corso della sua prima convocazione una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un non docente e due genitori.
- b. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la convoca, la presiede e ha la rappresentanza dell'Istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche le funzioni di Segretario della Giunta stessa.
- c. La Giunta Esecutiva dura in carica per tre anni scolastici e le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- d. Tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica escludendosi ogni e qualsiasi relazione di gerarchia.

Articolo 6 - Attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva

- a. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, ha potere deliberante, anche su proposta della Giunta, per quanto concerne le materie stabilite dalle leggi, dai decreti, dalle ordinanze, dai regolamenti e dalle circolari applicative che regolano l'ordinamento scolastico, pronunciandosi su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza.
- b. L'adeguamento alle norme che la legislazione successiva a quella attuale vorrà imporre alle competenze del Consiglio di Istituto e della Giunta in relazione ai loro adempimenti avviene con meccanismo automatico.
- c. La Giunta Esecutiva predispose il Programma Annuale, il Conto Consuntivo e ogni altro adempimento contabile devoluto alla sua competenza dalla normativa vigente e da quella sopravvenuta al presente regolamento; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso.

Articolo 7 - Validità di Costituzione, Ordine del Giorno e Deliberazioni

- a. La convocazione del Consiglio deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore a giorni cinque - rispetto alla data delle riunioni.
- b. La convocazione deve indicare giorno, ora, luogo e argomenti da trattare nella seduta



dell'organo collegiale e sarà suscettibili d'invio attraverso posta elettronica, previo consenso scritto dei componenti cui dovrà essere recapitata.

- c.** Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
- d.** Nell'ipotesi di convocazione urgente, indifferibile e adeguatamente motivata, quanto indicato al comma a) avverrà con preavviso di un solo giorno con mezzo telefonico ovvero via mail.
- e.** L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente e contiene gli argomenti da discutere. L'ordine degli argomenti posti in discussione non è suscettibile di integrazioni in corso di seduta ma può essere variato motivatamente con il consenso unanime degli intervenuti.
- f.** Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- g.** Le modalità della discussione rientrano tra le competenze del Presidente.
- h.** Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni normative prescrivano diversamente e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- i.** La votazione è segreta solo ed esclusivamente quando si faccia questione di persone.
- j.** Ogni adunanza ha sempre avvio con l'approvazione ed eventuale integrazione del verbale relativo alla seduta precedente.

Articolo 8 - Compiti del Presidente

- a.** Al Presidente competono attribuzioni volte ad assicurare il regolare funzionamento dell'organo; a designare il Segretario, convocare e presiedere i lavori adottando ogni provvedimento necessario; firmare con il Segretario i verbali delle riunioni e gli atti sottoposti alla sua attenzione dal Capo d'Istituto.
- b.** Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio di Istituto anche dietro indicazione della maggioranza dei componenti dell'organo.
- c.** Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle convocazioni del Consiglio di Istituto, invita il Segretario alla lettura del verbale della seduta precedente, dando lettura dei punti all'ordine del giorno e avviando la discussione, annotando le richieste di intervento e concedendole, registra l'esito e la modalità delle votazioni, che potranno avvenire per alzata di mano, appello nominale e scrutinio segreto.

Articolo 9 - Adunanze

- a.** Le adunanze di cui al presente regolamento si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
- b.** La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente regolamento è gratuita.

Articolo 10 - Surroga dei membri cessati

- a.** Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti di eleggibilità, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
- b.** In caso di esaurimento delle liste si procede a elezioni suppletive quando convocate con atto ministeriale.
- c.** In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.



Articolo 11 - Decadenza

- a. I membri eletti i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e sono surrogati con le modalità previste.
- b. I motivi devono essere precedentemente comunicati al Presidente dell'organo ovvero al Dirigente Scolastico senza formalità, anche con breve anticipo e annotazione a verbale.

Articolo 12 - Proroga e Dimissioni

- a. Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali eletti, restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi collegiali attualmente esistenti.
- b. Le dimissioni possono essere presentate dai membri eletti e designati nel corso del loro mandato oralmente innanzi al Consiglio di Istituto e riportate nel verbale ovvero per iscritto e indirizzate al Presidente del Consiglio di Istituto, riportate a verbale nella prima seduta utile. Il consigliere dimissionario sarà surrogato con le modalità previste.
- c. Il Consiglio di Istituto prende atto delle decadenze, delle surroghe e delle dimissioni agendo nella prima convocazione utile, provvedendo nel corso della riunione a individuare il candidato subentrante con delibera. Successivamente il Dirigente Scolastico emetterà l'atto formale di nomina e adempirà alle comunicazioni necessarie.

Articolo 13 - Pubblicità delle adunanze del Consiglio di Istituto

- a. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere solo gli elettori delle componenti rappresentate nell'organo; non sono ammesse sedute pubbliche per la Giunta Esecutiva.
- b. Il Consiglio di Istituto stabilisce che possano assistere non più di 2 elettori delle componenti rappresentate, per totale massimo di n. 6 persone, che siano riconosciute preventivamente dal Presidente in quanto presenti negli elenchi dei docenti, del personale ATA in servizio e dei genitori.
- c. Se non riconosciuti, l'accertamento del titolo di elettore deve avvenire previa esibizione di carta d'identità o documento equipollente in corso di validità. Coloro i quali siano ammessi alla seduta possono solo assistere e non hanno né diritto d'intervento né di voto.
- d. Il Consiglio di Istituto stabilisce che possono essere invitati a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei loro organi di decentramento democratico, delle parti sociali, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse in un numero massimo di 6 persone. I predetti saranno preventivamente conosciuti dal Presidente previa esibizione di carta d'identità o documento equipollente in corso di validità e riportati nominativamente nel verbale dell'adunanza che li vede presenti.
- e. Coloro i quali siano ammessi alla seduta possono solo intervenire ma non esprimere voti.
- f. In ipotesi sub d) e per effetto di essa, non saranno ammessi gli elettori di cui al comma b) del presente articolo.
- g. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.
- h. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
- i. Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.



Articolo 14 - Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto

- a. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- b. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni assunte dal Consiglio stesso.
- c. L'affissione all'albo avviene di norma entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio e deve rimanere esposta per almeno dieci giorni.
- d. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'ufficio del Dirigente Scolastico e, per lo stesso periodo, sono esibiti per presa visione a chiunque ne faccia richiesta.
- e. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata dal Segretario del Consiglio al Dirigente Scolastico il quale ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
- f. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato espressa a verbale ovvero mediante documento scritto.

Articolo 15 - Validità del Regolamento

- a. Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione e sarà suscettibile di modifiche solo in presenza di norme ministeriali rivolte all'organo e ai suoi componenti.
- b. Per esso è prevista una validità triennale che spirerà con il termine naturale della validità stessa del Consiglio di Istituto.

IL SEGRETARIO

Ida Losito

IL PRESIDENTE DEL C.d. I.

Dott. Roberto Ruggiero

*Approvato dal Consiglio d'Istituto
Delib. n. 3 del 12 febbraio 2014*



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Programma Operativo Regionale 2007
IT161PO010 FESR Puglia



Regione Puglia



COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale